

## DIRETTIVA 2008/89/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2008

**che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

stradale. La direttiva 76/756/CEE va pertanto modificata per consentire l'installazione di tali dispositivi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Al fine di tenere conto di ulteriori modifiche al regolamento UN/ECE n. 48 (\*) su cui la Comunità ha già votato, è opportuno adeguare al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, allineandola alle prescrizioni tecniche di tale regolamento. Esigenze di chiarezza inducono a emendare l'allegato II della direttiva 76/756/CEE.

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

(5) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/756/CEE.

considerando quanto segue:

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) La direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), è una delle direttive particolari previste nell'ambito della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE attinenti a sistemi, componenti ed entità tecniche separate per i veicoli si applicano quindi alla direttiva 76/756/CEE.

*Articolo 1*

L'allegato II, paragrafo 1, della direttiva 76/756/CEE è così modificato:

«1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-11 del regolamento UN/ECE n. 48 (\*).

(\*) GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1.»

(2) Al fine di accrescere la sicurezza stradale attraverso il miglioramento della visibilità degli autoveicoli, va introdotto nella direttiva 76/756/CEE l'obbligo dell'installazione su tali veicoli di luci di marcia diurna specifiche.

*Articolo 2*

(3) Si prevede che le nuove tecnologie quali i sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) e le segnalazioni di arresto di emergenza (ESS) avranno effetti positivi sulla sicurezza

A partire dal 7 febbraio 2011 per i veicoli delle categorie M<sub>1</sub> e N<sub>1</sub> e dal 7 agosto 2012 per i veicoli di altre categorie, in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva 76/756/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, rifiutano il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione di portata nazionale per i nuovi modelli di veicoli.

(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

(3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(4) GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1